groupemutuel
fondazione collettiva

Fondazione Collettiva Groupe Mutuel
Regolamento d'organizzazione

Edizione 1° gennaio 2024

Indice

Art. 1	Scopo	Art. 8	Commissioni amministrative
Art. 2	Organi della fondazione	Art. 9	Gestore
Art. 3	Elezioni	Art. 10	Gestori di patrimonio
Art. 4	Consiglio di fondazione	Art. 11	Perito abilitato
Art. 5	Commissione d'investimento	Art. 12	Organo di revisione
Art. 6	Commissione di previdenza	Art. 13	Entrata in vigore e modifica del regolamento d'organizzazione
Art. 7	Assemblea dei delegati		

Art. 1 Scopo

In virtù dell'articolo 83 del Codice civile (CC), degli articoli 48 e successivi LPP e dello statuto della Fondazione Collettiva Groupe Mutuel (la fondazione), il Consiglio di fondazione emana il presente regolamento d'organizzazione.
Tale regolamento definisce l'organizzazione interna, i doveri e le competenze dei seguenti organi e persone:

- il Consiglio di fondazione;
- la commissione d'investimento;
- le commissioni di previdenza;
- le assemblee dei delegati istituite dalle commissioni di previdenza delle casse comuni;
- le commissioni amministrative;
- il Gestore;
- i gestori di patrimonio;
- il perito abilitato
- l'Organo di revisione

Art. 2 Organi della fondazione

1. Gli organi della fondazione sono:
   - il Consiglio di fondazione;
   - il Gestore;
   - l'Organo di revisione;
2. Ogni cassa di previdenza od ogni cassa comune (le entità affiliate) è gestita da una commissione di previdenza.

Art. 3 Elezioni

1. I membri delle commissioni di previdenza delle entità affiliate eleggono i membri del Consiglio di fondazione.
2. I membri delle commissioni amministrative eleggono i membri delle commissioni di previdenza delle casse di previdenza affiliate alla fondazione.
3. I membri delle commissioni amministrative o i delegati eleggono i membri delle commissioni di previdenza delle casse comuni affiliate alla fondazione.
4. Il diritto di candidatura, le modalità d'elezione, di nomina e di sostituzione sono definite in un apposito regolamento elettorale emanato dal Consiglio di fondazione.

Art. 4 Consiglio di fondazione

1. Compiti e competenze
   Il Consiglio di fondazione è responsabile della gestione generale della fondazione, provvede all'adempimento dei suoi compiti legali e ne determina gli obiettivi e i principi strategici, nonché i mezzi per la loro attuazione. Definisce l'organizzazione della fondazione, ne assicura la stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione.
   Svolge i compiti non trasferibili e inalienabili previsti dall'art. 51a cpv. 2 LPP a livello della fondazione e delle entità affiliate, vale a dire:
   a. definire il sistema di finanziamento;
   b. definire gli obiettivi in materia di prestazioni, i piani di previdenza e i principi per l'impiego dei fondi liberi;
   c. emanare e modificare i regolamenti;
   d. preparare e approvare i conti annuali;
   e. definire il tasso d'interesse tecnico e altre basi tecniche;
   f. definire l'organizzazione;
   g. organizzare la contabilità;
   h. definire la cerchia degli assicurati e garantirne l'informazione;
   i. garantire la formazione iniziale e la formazione continua dei rappresentanti dei dipendenti e dei datori di lavoro;

j. nominare e revocare le persone incaricate della gestione;
k. nominare e revocare il perito in materia di previdenza professionale e l'Organo di revisione;
l. decidere in merito alla riassicurazione, integrale o parziale, dell'istituto di previdenza e degli eventuali riassicuratori;
m. definire gli obiettivi e i principi per l'amministrazione del patrimonio, l'esecuzione del processo di investimento e la supervisione di tale processo;
n. verificare periodicamente la coerenza a medio e lungo termine tra il patrimonio investito e gli impegni;
o. definire le condizioni applicabili al riscatto delle prestazioni.

Il Consiglio di fondazione assume il ruolo di commissione di previdenza in casi particolari, ad esempio quando quest'ultima non adempie ai propri compiti e alle proprie responsabilità entro un termine stabilito dal Consiglio di fondazione.

Il Consiglio di fondazione approva la politica commerciale e tariffaria della fondazione e delle entità affiliate. Approva altresì i piani di previdenza, le strategie di investimento, i gestori di patrimonio proposti e i relativi mandati per ciascuna entità affiliata.

D'altro canto, nei limiti di legge, il Consiglio di fondazione può delegare alcuni compiti e competenze a uno o più dei suoi membri, ai comitati specifici, al Gestore o a terzi. In particolare, il Consiglio di fondazione delega alcuni dei suoi compiti alla commissione d'investimento, i cui compiti e i cui poteri sono dettagliati nel regolamento d'investimento.

2. **Riunioni**

a. *Frequenza, convocazione e ordine del giorno delle riunioni*

Il Consiglio di fondazione si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di un terzo dei suoi membri, ogni qualvolta gli affari lo esigono, ma almeno tre volte all'anno.

La convocazione è inviata per iscritto, solitamente dieci giorni prima della riunione, e precisa l'ordine del giorno. L'ordine del giorno è definito dal presidente del Consiglio di fondazione. Ogni membro del Consiglio di fondazione può chiedere l'iscrizione di un punto all'ordine del giorno, purché ne faccia richiesta al presidente del Consiglio di fondazione prima dell'inizio della riunione. Se necessario, il presidente del Consiglio di fondazione può convocare una riunione a più breve termine.

b. *Partecipanti*

Oltre ai membri del Consiglio di fondazione, su invito, possono partecipare a tutte o parte delle riunioni anche i rappresentanti del Gestore o di terzi.

c. *Presidenza*

Le riunioni del Consiglio di fondazione sono presiedute dal presidente, in mancanza dal vicepresidente, oppure, in mancanza, da un altro membro del Consiglio di fondazione.

d. *Verbale*

Le decisioni del Consiglio di fondazione sono trascritte in un verbale. Tale verbale deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di fondazione alla riunione successiva.

L'esito di una decisione presa tramite circolare deve figurare nel verbale della successiva riunione del Consiglio di fondazione.

e. *Processo decisionale*

Il Consiglio di fondazione può validamente decidere, se la maggioranza dei membri è presente. Sono considerati presenti i membri che partecipano alla riunione per telefono, tramite videoconferenza o tramite altri mezzi di comunicazione equivalenti.

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, il punto in questione è iscritto all'ordine del giorno di una nuova riunione. In caso di ulteriore parità di voti, la questione è sottoposta ad arbitrato esterno. Su richiesta della maggioranza dei membri presenti, alcune decisioni possono essere prese a scrutinio segreto.

Le decisioni importanti richiedono una maggioranza di due terzi dei membri. Le modifiche dello statuto, dei regolamenti d'organizzazione e d'elezione, la nomina del Gestore e dei gestori di patrimonio delle entità affiliate e lo scioglimento, la fusione o il trasferimento della fondazione sono considerate decisioni importanti.

Il Consiglio di fondazione può altresì adottare decisioni consultando i propri membri tramite circolare, a condizione che più della metà dei membri partecipi al processo decisionale. Per le decisioni tramite circolare destinate al registro di commercio è richiesta la partecipazione di tutti i membri al processo decisionale.

3. **Diritto di firma**

Il presidente e il vicepresidente firmano collettivamente a due.

I diritti di firma delle altre persone sono definiti dal Consiglio di fondazione e iscritti nel registro di commercio.

4. **Fine del mandato**

In caso di disdetta del contratto di lavoro di un membro con un datore di lavoro affiliato o della convenzione d'adesione, il mandato presso il Consiglio di fondazione termina immediatamente. La qualità di membro del Consiglio di fondazione si perde altresì se viene meno una delle condizioni di eleggibilità previste nel regolamento elettorale.

Il Consiglio di fondazione può revocare in qualsiasi momento uno dei suoi membri per giusta causa. In particolare, costituisce una giusta causa una grave violazione degli obblighi nei confronti della fondazione

o l'incapacità di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.

Art. 5 Commissione d'investimento

1. Costituzione e organizzazione
   La commissione d'investimento della fondazione è composta da tre membri del Consiglio di fondazione, che possono essere rieletti, nominati e revocati dal Consiglio di fondazione. I membri della commissione d'investimento sono nominati per un periodo di quattro anni.
   La commissione d'investimento nomina il proprio presidente. Se uno dei membri cessa la propria attività durante il mandato, viene nominato un successore fino alla fine del mandato in corso.
   Il Consiglio di fondazione può anche nominare e revocare membri esterni, in particolare rappresentanti del Gestore, definendo la durata e il contenuto del loro mandato.
2. Compiti e competenze
   I compiti e le competenze della commissione d'investimento, delegati dal Consiglio di fondazione, sono descritti nel Regolamento per gli investimenti.
3. Riunioni
   a. *Frequenza e convocazione delle riunioni*
      La commissione si riunisce solitamente quattro volte all'anno su invito del suo presidente, ma almeno una volta all'anno. Può riunirsi in altre circostanze su richiesta di uno dei suoi membri.
      La convocazione è inviata per iscritto, solitamente dieci giorni prima della riunione, e precisa l'ordine del giorno.
   b. *Partecipanti*
      Oltre ai membri della commissione d'investimento, su invito, possono partecipare a tutte o parte delle riunioni anche terzi.
   c. *Presidenza*
      Le riunioni della commissione d'investimento sono presiedute dal presidente, in caso di assenza da un altro membro della commissione d'investimento.
   d. *Verbale*
      Le decisioni della commissione d'investimento sono trascritte in un verbale, trasmesso al Consiglio d fondazione.
      L'esito di una decisione presa tramite circolare figura nel verbale della riunione successiva della commissione d'investimento.
   e. *Processo decisionale*
      La commissione d'investimento può validamente prendere delle decisioni, se la maggioranza dei membri è presente. Sono considerati presenti i membri che partecipano alla riunione per telefono, tramite videoconferenza o tramite altri mezzi di comunicazione equivalenti.
      Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi, le astensioni non contano. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
      La commissione d'investimento può altresì adottare decisioni consultando i propri membri tramite circolare, a condizione che più della metà dei membri partecipi al processo decisionale.
4. Fine del mandato
   Per i membri del Consiglio di fondazione, se le condizioni di eleggibilità al Consiglio di fondazione non sono più soddisfatte o se la convenzione d'adesione è disdetta, il mandato presso la commissione d'investimento cessa con effetto immediato.
   Per i rappresentanti del Gestore e degli altri membri esterni, il loro mandato nella commissione d'investimento termina immediatamente in caso di risoluzione del contratto di lavoro o di licenziamento da parte del Consiglio di fondazione.

Art. 6 Commissione di previdenza

1. Costituzione e organizzazione
   Ogni entità affiliata deve costituire una commissione di previdenza con un numero di membri compreso tra 2 e 8, composta da uno stesso numero di rappresentanti dei datori di lavoro e dei dipendenti, rieleggibili. Tale entità è responsabile in qualunque momento della corretta composizione della commissione. I membri della commissione di previdenza sono eletti per un mandato di quattro anni.
   La commissione di previdenza si costituisce da sé. Determina il numero dei suoi membri e nomina il suo presidente. I rappresentanti dei datori di lavoro e dei dipendenti si alternano alla presidenza. Ciascuna parte conserva il diritto di delegare la presidenza all'altra parte. La commissione di previdenza comunica alla fondazione la sua composizione.
   Qualora non sia possibile costituire una commissione di previdenza, il Consiglio di fondazione si sostituisce alla commissione di previdenza dell'entità affiliata.
2. Compiti e competenze
   Lo scopo della commissione di previdenza è di realizzare la gestione paritetica a livello dell'entità affiliata. È l'unica abilitata a rappresentare validamente l'entità affiliata nei confronti della fondazione.
   La commissione di previdenza espleta le seguenti funzioni nell'ambito della previdenza professionale esistente:
   a. propone piani di previdenza che descrivono, tra l'altro, il tipo e l'entità delle prestazioni previdenziali e dei contributi degli assicurati e, se del caso, altre disposizioni specifiche alla previdenza. I piani di previdenza possono essere pubblicati e modificati esclusivamente nell'ambito definito dalla fondazione;
   b. espleta i compiti indicati nel regolamento per gli investimenti;

c. propone il tasso di remunerazione degli averi di vecchiaia degli assicurati, dei fondi liberi e delle riserve dei contributi dei datori di lavoro affiliati;
d. propone e garantisce l'applicazione delle misure necessarie per risanare l'entità affiliata in caso di sottofinanziamento;
e. in caso di disponibilità di fondi liberi, propone il loro utilizzo e i criteri per la loro distribuzione, nel rispetto dei regolamenti e delle disposizioni di legge;
f. informa gli assicurati sulle prestazioni, sull'organizzazione e sul patrimonio dell'entità affiliata e della fondazione, nonché sulla composizione degli organi della fondazione, sulla base delle informazioni che la fondazione le fornisce o in complemento alle informazioni che la fondazione trasmette direttamente agli assicurati;
g. informa la fondazione di qualsiasi evento che potrebbe ripercuotersi sulla realizzazione della previdenza dell'entità affiliata che rappresenta, nonché di eventuali casi di liquidazione parziale dell'entità affiliata;
h. informa i datori di lavoro affiliati delle decisioni prese dal Consiglio di fondazione e ne garantisce l'attuazione;
i. adempie gli altri compiti che le spettano per legge o per decisione regolamentare.

Le decisioni di cui alle lettere da a a e sono soggette all'approvazione del Consiglio di fondazione prima di entrare in vigore.

3. Riunioni
   a. *Frequenza e convocazione delle riunioni*
   La commissione di previdenza si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta della metà dei suoi membri, ogni qualvolta gli affari lo esigono.
   La convocazione è inviata per iscritto, solitamente dieci giorni prima della riunione, e precisa l'ordine del giorno.
   b. *Partecipanti*
   Oltre ai membri della commissione di previdenza, su invito, possono partecipare a tutte o parte delle riunioni anche i rappresentanti del Gestore o di terzi.
   c. *Presidenza*
   Le riunioni della commissione di previdenza sono presiedute dal presidente, in caso di assenza da un altro membro della commissione di previdenza.
   d. *Verbale*
   Le decisioni della commissione di previdenza sono trascritte in un verbale. Il verbale deve essere firmato da entrambe le parti e inviato al Gestore.
   L'esito di una decisione presa tramite circolare è oggetto di un verbale, firmato da entrambe le parti e inviato al Gestore.
   e. *Processo decisionale*
   La commissione di previdenza può validamente prendere delle decisioni, se la maggioranza dei membri è presente. Sono considerati presenti i membri che partecipano alla riunione per telefono, tramite videoconferenza o tramite altri mezzi di comunicazione equivalenti.
   Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
   Le decisioni importanti richiedono una maggioranza di due terzi dei membri. La scelta dei gestori di patrimonio è da considerare come una decisiona importante.
   La commissione di previdenza può altresì adottare decisioni consultando i propri membri tramite circolare, a condizione che più della metà dei membri partecipi al processo decisionale.
4. Fine del mandato
   Se le condizioni di eleggibilità alla commissione amministrativa del datore di lavoro affiliato non sono più soddisfatte o se la convenzione d'adesione è disdetta, il mandato presso la commissione di previdenza cessa con effetto immediato.

Art. 7 Assemblea dei delegati

1. Costituzione e organizzazione
   Le commissioni di previdenza delle casse comuni possono istituire delle assemblee di delegati.
   L'assemblea dei delegati è costituita in modo paritario da un rappresentante del datore di lavoro e da un rappresentante dei dipendenti di ogni datore di lavoro affiliato alla cassa comune, membri della commissione amministrativa di quest'ultimo.
2. Compiti e competenze
   L'assemblea dei delegati nomina e revoca i membri della commissione di previdenza. I delegati che rappresentano i datori di lavoro e i lavoratori indipendenti affiliati eleggono e revocano i rappresentanti dei datori di lavoro. I delegati che rappresentano i dipendenti eleggono e revocano i rappresentanti dei dipendenti.
   L'assemblea dei delegati prende visione dei conti annuali e della relazione annuale sull'attività della cassa comune.
3. Riunioni
   a. *Frequenza, convocazione e ordine del giorno delle riunioni*
   L'assemblea dei delegati è convocata dalla commissione di previdenza. Si riunisce in assemblea ordinaria una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Le assemblee straordinarie sono convocate su decisione della commissione di previdenza o se un quinto delle commissioni amministrative inoltra a quest'ultimo una domanda scritta e motivata.
   La convocazione è inviata per iscritto al massimo dieci giorni prima della riunione e precisa l'ordine del giorno. L'ordine del giorno è definito dal presidente della commissione di previdenza. Ogni delegato può chiedere l'iscrizione di un punto

all'ordine del giorno, purché ne faccia richiesta al presidente della commissione di previdenza almeno cinque giorni prima della data della riunione. In casi straordinari, il presidente della commissione di previdenza può convocare una riunione a più breve termine.

b. *Partecipanti*
Oltre ai delegati, possono partecipare alle assemblee, come invitati e senza diritto di voto, anche gli assicurati attivi che non sono stati designati come delegati, nonché, su invito, i rappresentanti del Gestore o di terzi. La commissione di previdenza può limitare in qualunque momento il numero di invitati.

c. *Presidenza*
Il presidente della commissione di previdenza presiede l'assemblea dei delegati. In caso di assenza, la commissione di previdenza può nominare un altro presidente tra i suoi membri.

d. *Verbale*
Le deliberazioni e le decisioni sono trascritte in un verbale; il presidente designa per questo un segretario di riunione. Il verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario della riunione e trasmesso al Gestore.

e. *Processo decisionale*
L'assemblea dei delegati adotta le decisioni a maggioranza semplice dei presenti o dei rappresentati.

f. *Rappresentanza*
Un delegato può essere esclusivamente rappresentato da un altro membro della commissione amministrativa del datore di lavoro affiliato, proveniente dalla stessa cerchia (rappresentante dei dipendenti, rispettivamente rappresentante dei datori di lavoro) o da uno dei membri della commissione di previdenza, nominato come tale, previa delega scritta, per una determinata riunione.

4. Fine del mandato
Se le condizioni di eleggibilità alla commissione amministrativa del datore di lavoro affiliato non sono più soddisfatte o se la convenzione d'adesione è disdetta, il mandato presso l'assemblea dei delegati cessa con effetto immediato.

Art. 8 Commissioni amministrative

1. Costituzione e organizzazione
Ogni datore di lavoro affiliato deve costituire una commissione amministrativa composta da uno stesso numero di rappresentanti dei datori di lavoro e dei dipendenti, per un totale di 2 a 6 membri, rieleggibili. I membri della commissione amministrativa sono eletti per un mandato di quattro anni.
La commissione amministrativa si costituisce da sé. Definisce il numero dei suoi membri e comunica la propria composizione alla fondazione.
I datori di lavoro affiliati a una cassa comune che non costituiscono alcuna commissione amministrativa valida rinunciano alla possibilità di eleggere la commissione di previdenza o di partecipare all'assemblea dei delegati. Fanno eccezione i datori di lavoro il cui numero di dipendenti è inferiore a due.

2. Compiti
Lo scopo della commissione amministrativa è di realizzare la gestione paritetica a livello del datore di lavoro affiliato. È l'unica abilitata a rappresentare validamente il datore di lavoro affiliato nei confronti dell'entità affiliata e della fondazione.
Se il datore di lavoro è affiliato a una cassa di previdenza, rispettivamente a una cassa comune che non ha istituito un'assemblea dei delegati, ogni commissione amministrativa partecipa all'elezione dei membri della commissione di previdenza dell'entità affiliata.
Se il datore di lavoro è affiliato a una cassa comune che ha istituito un'assemblea dei delegati, la commissione amministrativa nomina tra i suoi membri una rappresentanza paritaria nell'assemblea dei delegati.
Riceve e comunica tutte le informazioni relative alla fondazione, in particolare:
   a. si accerta che il pagamento delle somme dovute alla fondazione sia effettuato entro i termini; in caso di ritardo nel pagamento dei contributi, ne informa gli assicurati;
   b. in caso di disponibilità di fondi liberi del datore di lavoro affiliato, decide sul loro utilizzo e sui criteri per la loro distribuzione, nel rispetto dei regolamenti e delle disposizioni di legge;
   c. informa la fondazione di qualsiasi evento che potrebbe ripercuotersi sulla realizzazione della previdenza del datore di lavoro affiliato che rappresenta, nonché di eventuali casi di liquidazione parziale del datore di lavoro affiliato;
   d. propone le modifiche da attuare nel piano di previdenza del datore di lavoro affiliato che rappresenta;
   e. adempie gli altri compiti che le spettano per legge o per disposizione regolamentare.

3. Fine del mandato
Se le condizioni di eleggibilità alla commissione amministrativa del datore di lavoro affiliato non sono più soddisfatte o se la convenzione d'adesione è disdetta, il mandato presso la commissione amministrativa cessa con effetto immediato.

Art. 9 Gestore

1. **Mandato**
   Il Consiglio di fondazione delega, nei limiti di legge, la gestione operativa e lo sviluppo commerciale della fondazione a Groupe Mutuel Services SA, definito anche il Gestore.
   Il Gestore agisce in conformità alle disposizioni del Consiglio di fondazione, dello statuto, del regolamento di previdenza, delle disposizioni legali e di altre disposizioni regolamentari, nonché del contratto di mandato.
   Organizza il regolare svolgimento delle attività tramite l'implementazione dei mezzi che ritiene necessari.
2. **Compiti**
   Su mandato del Consiglio di fondazione, il Gestore si occupa della realizzazione di tutte le attività della fondazione e delle decisioni che non rientrano espressamente nelle competenze di un altro organo.
   a. *Gestione operativa*
      Il Gestore è responsabile della gestione operativa della fondazione. Garantisce la rappresentanza della fondazione.
      Il Gestore organizza, dirige e garantisce la gestione amministrativa, tecnica e contabile della fondazione. In questo contesto, il Consiglio di fondazione conferisce Gestore il potere di firmare per trattare gli affari correnti e per garantire il flusso amministrativo.
      Il Gestore consiglia e assiste il Consiglio di fondazione nell'esecuzione dei suoi compiti e in particolare per:
      - gestire la fondazione, le sue entità affiliate, i suoi datori di lavoro affiliati, i suoi assicurati e i suoi beneficiari di rendite;
      - gestire gli immobili;
      - tenere la contabilità della fondazione;
      - negoziare i termini dei trattati di riassicurazione con le compagnie di assicurazione;
      - tenere i rapporti con l'Organo di revisione, il perito abilitato e le autorità (autorità di vigilanza, autorità fiscali, ecc.);
      - occuparsi dell'adesione di nuove entità affiliate e di nuovi datori di lavoro affilaiti;
      - istituire e documentare il sistema di controllo interno;
      - preparare le riunioni del Consiglio di fondazione e il preavviso delle decisioni;
      - attuare le decisioni del Consiglio di fondazione;
      - garantire che le decisioni delle commissioni di previdenza siano conformi al quadro definito dalla fondazione e dai suoi regolamenti;
      - organizzare le elezioni del Consiglio di fondazione;
      - organizzare le eventuali assemblee generali e le elezioni delle commissioni di previdenza che vi si svolgono;
      - tenere i verbali delle riunioni del Consiglio di fondazione e delle commissioni nominate dal Consiglio di fondazione;
      - svolgere tutti gli altri compiti relativi all'amministrazione e allo sviluppo della fondazione.
   b. *Sviluppo commerciale*
      Il Gestore propone la politica commerciale al Consiglio di fondazione. Attua l'organizzazione e i mezzi necessari per lo sviluppo commerciale.
   c. *Gestione del patrimonio*
      I compiti e le competenze del Gestore in relazione alla gestione patrimoniale sono descritti nel Regolamento per gli investimenti.
3. **Subappalto, ricorso a terzi**
   Il Gestore può, se necessario, subappaltare alcuni compiti o sollecitare parti esterne per sostenerlo nella promozione e nella difesa degli interessi della fondazione o nell'esecuzione di compiti specifici.
4. **Rendiconto**
   Il Gestore informa regolarmente il Consiglio di fondazione dell'evoluzione delle attività. I fatti importanti e gli incidenti straordinari vengono segnalati immediatamente.
   Comunica alla commissione d'investimento e alle commissioni di previdenza gli elementi rilevanti per le loro attività.

Art. 10 Gestori di patrimonio

1. **Mandato**
   Entro i limiti di legge, il Consiglio di fondazione delega la gestione del patrimonio delle entità affiliate a gestori di patrimonio, su proposta delle commissioni di previdenza di ciascuna entità affiliata.
   I gestori di patrimonio agiscono in conformità alle istruzioni del Consiglio di fondazione o, eventualmente, della commissione d'investimento e delle commissioni di previdenza, dello statuto e del regolamento d'investimento, delle disposizioni di legge e di altre disposizioni regolamentari, nonché del contratto di mandato.
2. **Compiti**
   I compiti e le competenze dei gestori patrimoniali, delegati dal Consiglio di fondazione, sono descritti nel regolamento per gli investimenti.
3. **Rendiconto**
   I gestori di patrimonio redigono relazioni di monitoraggio periodiche, che vengono inviate al Gestore, al fine di informarle la commissione d'investimento e le commissioni di previdenza sugli sviluppi delle loro attività.
   Informano tempestivamente il Gestore di fatti importanti ed incidenti straordinari.

groupemutuel
fondazione collettiva

Art. 11 Perito abilitato

1. Mandato
   Il Consiglio di fondazione nomina un perito di previdenza professionale riconosciuto dall'Alta Commissione di vigilanza. Il perito abilitato è indipendente dalla fondazione ai sensi dell'art. 40 OPP2.
2. Compiti
   Il perito di previdenza professionale svolge i compiti previsti dagli art. 52e, 65d LPP e 41a OPP 2.
   Se il Consiglio di fondazione non si attiene alle raccomandazioni del perito di previdenza professionale e la sicurezza dell'istituto di previdenza ne risulta compromessa, il perito ne informa l'autorità di vigilanza.

Art. 12 Organo di revisione

1. Mandato
   Il Consiglio di fondazione designa un Organo di revisione indipendente dalla fondazione ai sensi dell'art. 52b LPP e dell'art. 34 OPP 2.
2. Compiti
   L'Organo di revisione si occupa della conformità all'art. 52b LPP e all'art. 34 OPP2.
   I compiti dell'Organo di revisione sono definiti dall'art. 52c LPP, dagli art. 35 e 35a OPP2, nonché dalle raccomandazioni di EXPERTsuisse e dall'art. 63 LIsFi.
3. Rapporto di revisione
   Ogni anno, l'Organo di revisione presenta all'organo supremo una relazione scritta sui suoi lavori, con specificate le sue raccomandazioni sui conti annuali.
   Se necessario, l'Organo di revisione commenta al Consiglio di fondazione i risultati dei loro audit.

Art. 13 Entrata in vigore e modifica del regolamento d'organizzazione

1. Entrata in vigore
   Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.
2. Versione
   Il presente regolamento può essere tradotto. La versione francese fa fede.
3. Modifiche
   Qualsiasi modifica del presente regolamento deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio di fondazione.

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio di fondazione il 3 novembre 2023.

Fondazione Collettiva Groupe Mutuel

La Presidente:
Karin Perraudin

Il Vicepresidente:
Bruno Pache